

RELAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'	A1
RELAZIONE DI STIMA E PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRI	A2
RELAZIONE TECNICA GENERALE	A3
RELAZIONE GEOLOGICA	A4
RELAZIONE PAESAGGISTICA	A5
INQUADRAMENTO URBANISTICO	A6
PLANIMETRIA STATO DI FATTO	A7
STATO DI FATTO E DI PROGETTO PIANO QUOTATO E SEZIONI TRASVERSALI	A8
PLANIMETRIA DI PROGETTO	A9
PARTICOLARI COSTRUTTIVI	A10
COMPUTO DEI VOLUMI	A11
ANALISI DEI PREZZI	A12
COMPUTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA	A13
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	A14
ELENCO DEI PREZZI	A15
PROGRAMMA DEI LAVORI-CRONOPROGRAMMA	A16
C.S.A. NORME TECNICHE "OPERE STRADALI"	A17
C.S.A. NORME TECNICHE "OPERE A VERDE"	A18
C.S.A. NORME TECNICHE "IMPIANTI"	A19
C.S.A. NORME AMMINISTRATIVE	A20
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI	I 1
PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE ED ACQUE BIANCHE	I 2
PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEGLI IMPIANTI	I 3
RELAZIONE GENERALE CALCOLI STATICI	S1
PARTICOLARI OPERE D'ARTE	S2

- ALL. 1 - RELAZIONE P.S.C.
- ALL. 2 - SCHEDE P.S.C.
- ALL. 3 - FASCICOLO DELL'OPERA P.S.C.
- ALL. 4 - NOTIFICA PRELIMINARE
- ALL. 5 - PLANIMETRIA-LAYOUT DI CANTIERE

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI
ARCH. AGATINO REITANO




COLLABORAZIONE TECNICA ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI
GEOM. FRANCESCO ANASTASI




**PROGETTO
 PER LA REALIZZAZIONE DI
 UN PARCHEGGIO
 A SERVIZIO DI UN ASILO NIDO
 IN VIA MACELLO**

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

REGIONE SICILIANA
 COMUNE DI S. G. LA PUNTA
 PROGETTO DI INGEGNERIA

FILE: *Esaminato e si ritiene avere favorevole di approvazione e in linea tecnica ai sensi dell'art. 7 bis della l. n. 4/28/99, nel testo coordinato dalla L.R. 24/9/2002.*

DATA PRESENTAZIONE: **26/10/2013**

ELABORATO: **A20**

AGGIORNAMENTI: _____

SCALA: _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL. PP.
(Geom. M. Veschio)



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(Norme Amministrative)

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

(Provincia di Catania)

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DI UN ASILO
NIDO IN VIA MACELLO**

INDICE

DEFINIZIONI ECONOMICHE

Oggetto ed ammontare dell'appalto - Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Art. 2 - Forma e ammontare dell'appalto

Art. 3 - Descrizione dei lavori

Art. 4 - Forma e principali dimensioni delle opere

Art. 5 - Variazioni alle opere progettate

Norme generali

Art. 6 - Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Art. 8 - Qualificazione dell'impresa appaltatrice

Art. 9 - Cauzione definitiva

Art. 10 - Disciplina del subappalto

Art. 11 - Trattamento dei lavoratori

Art. 12 - Danni a persone o cose - Coperture assicurative

Art. 13 - Consegna dei lavori - Programma operativo dei lavori inizio e termine per l'esecuzione - Consegne parziali - Sospensioni

Art. 14 - Sicurezza dei lavori

Art. 15 - Sospensione dei lavori - Risoluzione del contratto

Art. 16 - Tempo utile per l'esecuzione dei lavori - Penalità

Art. 17 - Pagamenti in acconto

Art. 18 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore - Responsabilità dell'appaltatore

Art. 19 - Definizione delle controversie

Art. 20 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

Art. 21 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi - Nuovi prezzi

DEFINIZIONI ECONOMICHE

Importo dei lavori:

	Euro
Importo totale lavorazioni a misura	335.327,30
Importi oneri di sicurezza ordinario ed aggiuntivo non soggetti a ribasso	11.618,62
Importo incidenza mano d'opera non soggetta a ribasso	80.287,85
Totale	
(soggetto a ribasso d'asta)	243.420,83

L'importo totale di cui sopra è desunto dal Computo Metrico Estimativo, redatto in
accordo a quanto disposto dal "Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici
Regione Siciliana anno 2013.

San Giovanni La Punta, li

Visto: Il Responsabile del
Procedimento

.....

Il Progettista
N. 548
REITANO
ABATINO
1984
ARCHITETTI DI CATA
PROVINCIA

**OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E
PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto riguarda i lavori per la realizzazione di un parcheggio a servizio di un asilo nido in via Macello nel Comune di San Giovanni La Punta (CT)

L'esecuzione dei lavori avverrà secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e le particolarità tecniche del progetto del quale l'Appaltatore riconosce di avere piena ed esatta conoscenza.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori in Appalto ammonta ad € **335.327,30 (diconsi euro trecentotrentacinquemilatrecentoventisette/30)** di cui €.11.618,62 quali oneri per la sicurezza ed €80.287,85 per oneri incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso d'asta, così suddiviso:

Importo esecuzione lavori:

	Euro
Importo totale lavorazioni a misura	335.327,30
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	11.618,62
Incidenza mano d'opera non soggetta a ribasso	80.287,85
Totale (soggetto a ribasso d'asta)	243.420,83

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di apportare variazioni a detto importo nei modi stabiliti dal Capitolato Generale approvato con D.P.R. 19.04.2000, n.145.

L'importo delle categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

N.E.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo
	RIPORTO			
1	611.5.1 Preparazione del piano di posa di rileva	m ² 414,12	1,55	641,88
2	241.1.4.2 Scavo di sbancamento per qualsiasi final	m ³ 1,119	9,45	10,57
3	251.5.5 Costituzione di rilevato per la formazio	m ³ 1.815,87	16,30	29.598,68
4	271.3.2 Demolizione vuoto per pieno di fabbricat	m ³ 50,625	9,45	478,40
5	261.3.4 Demolizione parziale o totale, per lavor	mc. 50,944	18,30	932,27
6	231.3.6 Trasporto di materie provenienti dalle d	mcxkm. 1.015,690	0,36	365,64
7	281.2.4.2 Trasporto di materie provenienti da scav	m ³ xKm 2.074,760	0,63	1.307,09
8	291.1.6.2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi	m ³ 206,357	16,60	3.425,52
9	303.1.1.4 Conglomerato cementizio per strutture no	m ³ 26,595	127,20	3.382,88
10	313.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture no	m ³ 111,640	133,10	14.859,28
11	323.1.2.13 Conglomerato cementizio per strutture in	mc. 118,274	144,10	17.043,28
12	333.1.2.9 Conglomerato cementizio per strutture in	mc. 72,920	157,90	11.514,06
13	343.2.1.2 Acciaio in barre ad aderenza migliorata	Kg 14.204,550	1,64	23.295,45
14	353.2.3 Casseforme per getti di conglomerati sem	m ² 640,770	19,70	12.623,16
15	363.2.4 Fornitura e collocazione di rete di acci	kg. 2.807,200	2,04	5.726,68
16	376.3.4 Costituzione di drenaggi a tergo dei man	m ³ 19,475	29,00	564,77
17	387.2.10.2 Pannelli modulari verticali in grigliato	mq. 131,000	106,20	13.912,20
18	396.2.15.1 Fornitura e collocazione di orlatura ret	ml. 276,000	37,10	10.239,60
19	406.2.16.3 Pavimentazione autobloccante in calcestr	m ² 670,000	40,30	27.001,00
20	416.2.16.4 Pavimentazione autobloccante in calcestr	mq. 606,000	43,80	26.542,80
21	426.1.2.2 Fondazione stradale eseguita con misto g	mc. 319,000	32,80	10.463,20
22	62NP.12 Fornitura e collocazione di griglia in p	mq. 606,000	11,00	6.666,00

23	436.6.1	Fornitura e collocazione di segnali stra	cad 4,000	134,60	538,40
24	446.6.5.1	Fornitura e collocazione di segnale rett	cad 4,000	242,00	968,00
25	456.6.22	Esecuzione di strisce longitudinali dell	ml 535,00	0,95	508,25
26	466.4.2.2	Fornitura e posa in opera di telaio e ch	kg. 540,00	4,22	2.098,80
27	63NP.13	Rivestimento di manufatti retti o curvi,	mq. 379,160	60,00	22.749,60
28	606.3.5	Compenso addizionale al prezzo di cui ag	mcxkm. 43.086,90	0,56	24.128,66
29	4713.3.7.4	Fornitura e posa di tubazioni di Polieti	ml 37,20	66,80	2.484,96
30	4813.8	Formazione del letto di posa, rinfianco	mc. 13,183	22,30	294,00
31	496.4.6.2	Fornitura e posa in opera di griglia con	kg. 450,000	7,08	3.186,00
32	64NP.11	Fornitura e collocazione di cunetta conc	ml. 124,700	58,00	7.232,60
33	65NP.10	Realizzazione di impianto di irrigazione	corpo 1,000	8.500,00	8.500,00
34	68NP.1	Fornitura e sistemazione di terreno vege	mc. 262,080	35,00	9.172,80
35	69NP.2	Fornitura e messa a dimora di semi per f	mq. 534,000	19,00	10.146,00
36	70NP.3	Fornitura e messa a dimora di alberatura	cad. 10,000	220,00	2.200,00
37	71NP.4	Fornitura e messa a dimora di piante del	cad. 18,000	65,00	1.170,00
38	72NP.5	Fornitura e messa a dimora di siepi, cos	mq. 124,200	35,00	4.347,00
39	73NP.6	Fornitura, trasporto e posa in opera di	cad. 6,000	1.120,00	6.720,00
40	74NP.7	Fornitura trasporto e posa in opera di c	cad. 5,000	420,00	2.100,00
41	23.1.3.2	Recinzione di cantiere alta cm.200, adeg	mq. 145,56	17,00	2.474,62
42	23.7.2.1	Locale spogliatoio delle dimensioni appr	cad. 1,00	483,30	483,30
43	23.7.2.2	Locale spogliatoio delle dimensioni appr	cad 5,00	220,30	1.101,50

44	23.7.1.1 Locale igienico spogliatoio costituito d	cad. 1,00	382,40	382,40
45	23.7.1.2 Locale igienico spogliatoio costituito d	cad. 5,00	119,50	597,50
46	23.3.1.3 Segnaletica di sicurezza e di salute sul	cad. 3,00	69,90	209,70
47	23.3.2.2 Segnaletica da cantiere edile, in materi	cad. 2,00	61,40	122,80
48	23.5.1.2 Estintore portatile in polvere, tipo omo	cad. 2,00	66,40	132,80
49	23.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di con	cad. 7,00	5,70	39,90
50	23.6.2 Occhiali protettivi con marchio di confo	cad. 7,00	15,90	111,30
51	23.6.5 Maschera di protezione contro le polveri	cad. 7,00	2,10	14,70
52	23.6.9 Guanti di protezione chimica, con resist	cad. 7,00	1,80	12,60
53	23.6.12 Giubbotto ad alta visibilità di vari col	cad. 7,00	68,20	477,40
54	23.6.13 Cuffia antirumore con archetto regolabil	cad. 7,00	3,90	27,30
TOTALE LAVORAZIONI				335.327,30

La ditta appaltatrice si impegna ad eseguire interventi, riconducibili alla categoria **OG3** dell'allegato d.p.r. n.34/2000.

Sugli importi dei lavori, contabilizzati a consuntivo, verrà applicato, sui prezzi unitari di cui all'elenco prezzi, il ribasso d'asta che la ditta aggiudicataria offre in sede di gara.

L'assunzione dell'appalto da parte dell'Impresa comporta per la stessa:

- La perfetta conoscenza sia di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, sia di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali natura del suolo e sottosuolo; possibilità di reperimento e utilizzazione di materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, distanza da cave di adatto materiale, quella di adatti scarichi a rifiuto, ed in genere tutte le circostanze particolari e generali che possano aver influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera;
- L'aver esaminato il dimensionamento delle strutture, delle opere in generale e degli impianti e di averli ritenuti adeguati e tali da non richiedere varianti che possano comportare richieste di maggiori compensi;
- L'accettazione dell'onere dell'eventuale nuova redazione dei calcoli esecutivi delle strutture;

L'Amministrazione si riserva comunque:

- la facoltà di estendere il contratto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, oltre la scadenza prevista e fino all'espletamento della nuova gara d'appalto, relativa ad un nuovo affidamento;
- la facoltà di utilizzare il ribasso d'asta per ulteriori interventi che si rendessero necessari per la stessa tipologia di lavori.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

I lavori hanno per oggetto la realizzazione di un parcheggio a servizio Di un asilo nido in via Macello nel territorio del Comune di S.Giovanni La Punta;

Le opere prevedono:

- 1) la realizzazione di un parcheggio a raso per un totale di posti macchina pari a n° 50;

- 2) arredo urbano e verde delle aree di completamento del parcheggio;
- 3) impianto di smaltimento acque meteoriche alla pubblica fognatura;
- 4) impianto di irrigazione con relativa vasca di riserva idrica;
- 5) muri di sostegno e di recinzione del lotto di terreno.

I posti auto avranno dimensione di m 2,50 x m 5,00 cadauno;

Nel progetto di un luogo di sosta per autoveicoli, sia che si tratti di un'autorimessa o di un parcheggio a raso all'aperto, deve essere posta particolare attenzione per gli utenti disabili, ossia gli utenti con difficoltà motorie. In tale direzione il D.M. 14 giugno 1989, n° 236 (inerente alle prescrizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche) e successivamente il D.P.R. 16 settembre 1996, n° 503 forniscono specifiche indicazioni sugli spazi minimi per la sosta dei veicoli di tali utenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, dei 50 posti auto previsti, 2 saranno riservati ad utenti disabili e avranno le caratteristiche di cui sopra.

ART. 4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati e dall'Elenco Prezzi.

ART. 5 -VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000, n.145 e s.m.i. e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui alla L. 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. e nel Regolamento di attuazione della medesima legge quadro, approvato con D.P.R. 21/12/1999, 554.

NORME GENERALI

ART. 6 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D. M. LL.PP. 19/04/2000, n. 145 e s.m.i. della Legge 163/06 sui Lavori Pubblici e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 21/12/1999, n. 554.

L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle ASL, alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Leg.vo 81/2006, in materia di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;
- b) capitolato speciale d'appalto;
- c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
- d) elenco prezzi unitari
- e) relazione tecnica
- f) il piano operativo di sicurezza redatto dall'"Appaltatore", ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, lettera c), legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni;

Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita.

ART. 8 -QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo specifico servizio oggetto del presente appalto.

E' prevista l'ammissione delle imprese non iscritte alla C.C.I.A.A., avente sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dal D.lgs. 163/06.

ART. 9 -CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta appaltatrice dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113 del d. lgs. N. 163/06.

Essa dovrà essere versata prima dell'inizio del contratto e mantenuta integra dall'appaltatore per tutta la durata del contratto medesimo. Detta cauzione potrà essere costituita in contanti od in titoli dello Stato o per mezzo di polizza fideiussoria. Essa sarà svincolata alla fine del contratto , non appena risolte le eventuali controversie e contestazioni.

ART. 10 -DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 118, comma 1, della legge 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti non può essere superiore al 30%. E' comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di queste ultime, considerate singolarmente, superi il 15% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 109/94.

Il subappalto è soggetto inoltre a quanto disposto all'art. 30, comma 1/c del Regolamento sulla qualificazione delle Imprese, approvato con D.P.R. 25/01/2000,

n. 34 e dall'Art. 74 del Regolamento di attuazione della legge quadro sui LL.PP. (D.P.R. 21/12/1999, n. 554).

Ai sensi del comma 3 dell'art. 18 sopra richiamato, l'impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei lavori:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;
- d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità Europea, all'Albo Nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- e) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, fino alla legge 356/92. Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
 - 1) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
 - 2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
 - 3) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b),

la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;

4) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;

5) l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell'art. 18, comma 9, legge 55/90, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio-assenso";

6) ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 55/90 l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

7) non sono, in ogni caso, considerati subappalti:

i noleggi di macchine condotte da personale dell'Appaltatore;

i trasporti che non prevedano che l'autista sia impegnato in operazioni di carico e scarico con uso di attrezzature dell'Appaltatore;

8) sono invece considerati subappalti i contratti di fornitura con posa in opera di importo superiore al 2% dell'importo dell'appalto, o superiori a 100.000 Euro, quando il costo della manodopera e del personale impiegato sia superiore al 50 % del contratto.

9) è vietato affidare, in qualsiasi forma contrattuale od a cottimo, l'esecuzione di qualsiasi tipo di lavoro che preveda il solo o prevalente utilizzo di manodopera, anche se con l'uso di attrezzature dell'Appaltatore.

ART. 11 -TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed all'art. 31 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato

avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante comunicherà all'Impresa appaltatrice e all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre, ai sensi dell'art. 30, comma 7 della Legge 109/94 e s.m. e i., la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo finale provvisorio.

Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del lavoro. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

ART. 12 - DANNI A PERSONE O COSE - COPERTURE ASSICURATIVE

L'impresa risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte di società assicuratrici, nei confronti del Comune.

L'amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e ai beni dell'impresa (o dei dipendenti stessi), che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'amministrazione medesima.

L'impresa è direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione. L'impresa è altresì responsabile per gli infortuni del personale addetto al servizio.

Qualora dovesse provocare danni, l'impresa è tenuta a darne tempestivamente notizia per iscritto all'Amministrazione. L'accertamento dei danni è effettuato dall'amministrazione in contraddittorio con il rappresentante dell'impresa.

Nel caso in cui l'impresa manifesti la volontà di non partecipare all'accertamento dei danni o, regolarmente convocata anche a mezzo fax, non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti, l'accertamento viene effettuato autonomamente dall'Amministrazione. Tale accertamento costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'impresa.

Indipendentemente da quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, l'impresa è tenuta a segnalare tempestivamente all'addetto individuato dall'amministrazione eventuali danneggiamenti riscontrati da proprio personale a infissi, suppellettili, tubature idrauliche e quant'altro situato nei locali nei quali viene eseguito il servizio o nelle loro adiacenze, con particolare riferimento ai casi in cui da tali danneggiamenti possano derivare situazioni di pericolo per persone o cose.

L'impresa sarà, comunque, tenuta a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione e delle vigenti norme di sicurezza.

Di conseguenza è onere dell'Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizza relativa all'assicurazione contro la responsabilità civile, nonché contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere, per il massimale di Euro 500.000,00 per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone assicurate si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

La polizza di cui al precedente comma dovrà essere accesa prima della consegna dei lavori e deve portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e deve coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e deve essere esibita alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato

d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione della polizza suddetta.

ART. 13 - CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONI – TEMPISTICA E PENALI SUGLI INTERVENTI.

La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice verrà effettuata entro i termini e le modalità previste all'art. 129, c. 2 del Regolamento in materia di LL.PP. di cui al d.lgs.163/06 e successive modifiche ed integrazioni. Sarà soggetta inoltre a quanto previsto all'art. 9 del vigente Capitolato Generale d'Appalto. Nei casi d'urgenza, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei lavori alla consegna in pendenza della stipula del contratto. Nell'ipotesi di mancata stipula, il Direttore dei Lavori terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per il rimborso delle relative spese.

Le operazioni di consegna dei lavori avverranno a norma dell'art. 9, comma 3 del citato Regolamento.

Tutte le relative operazioni saranno comunque soggette al rispetto degli artt. 129, 130, 131 e 132 del Regolamento medesimo.

ART. 14 SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto, art. 131 del d.lgs. 131 e s.m.i. e d.lgs. 81/08, nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati.

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Impresa. E' altresì previsto che prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso

al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare, se dovuto, l'Impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D. Leg.vo 81/08, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi del predetto d. Leg.vo 81/08), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del d. Leg.vo 81/08 in cui si colloca l'appalto e cioè:

- di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto dei relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131, comma 3, d.lgs 163/06.

L'impresa è altresì obbligata, nell'ottemperare a quanto prescritto dal d. lgs. 81/2008 e dall'art. 131, comma 2, del d.lgs. 163/06 e successive modificazioni, di inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza sostitutivo" e nel "piano operativo di sicurezza":

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;
- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;

- le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;

- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;

- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;

- le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali:

casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per legge;

- particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;

- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

ART. 15 - SOSPENSIONE DEI LAVORI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per nessuna ragione, neanche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e eppure in sede di giudizio, l'Appaltatore potrà autonomamente sospendere i lavori. La sospensione non autorizzata dei lavori ed ogni altra grave violazione degli obblighi assunti con il presente Capitolato costituisce in ogni caso valido motivo di risoluzione del contratto.

Il Committente potrà estromettere l'impresa dal cantiere e continuare, o direttamente o con altra impresa i lavori, pur tenendo l'Appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o derivanti.

Il Committente, per contro, si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere in tutto od in parte i lavori ai sensi dell'articolo 24 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, sarà in facoltà dell'Appaltatore richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore avrà solo diritto ad un'indennità, una tantum, che sarà pari alla spesa effettivamente sostenuta per gli impianti di cantiere moltiplicato per il rapporto tra l'importo delle opere ancora da eseguire e l'importo delle opere appaltate.

Detta indennità non potrà in ogni caso superare il 10% dell'ammontare delle opere stesse non ancora eseguite.

Restano ferme, in tal caso, le prescrizioni del presente Capitolato per la liquidazione delle opere eseguite. Per quanto non riportato nel presente articolo, si rimanda agli articoli 24 e 25 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

ART. 16 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – PENALITÀ

Le opere oggetto del presente Capitolato dovranno essere compiute i improrogabilmente entro il termine di **180 (centottanta) giorni** solari consecutivi, conteggiati a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Per il solo fatto di avere presentato l'offerta l'Appaltatore assume l'impegno di eseguire i lavori nei termine fissato, rinunciando a qualsiasi eccezione in dipendenza di difficoltà dovute ai trasporti, all'approvvigionamento dei materiali, al reperimento della mano d'opera, all'aumento dei prezzi, ecc. In caso di ritardo rispetto a detto termine verrà applicata la penalità del 1% dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo. La penalità verrà applicata dal Direttore dei lavori con semplice notifica scritta all'Appaltatore, senz'altra misura amministrativa o legale, ed il suo ammontare sarà dedotto dall'importo dovuto in occasione del successivo stato di avanzamento lavori. Qualora la situazione meteorologica od imprevedibili ragioni di forza maggiore rendano inevitabili sospensioni o rallentamenti dei lavori, i termini di ultimazione potranno essere adeguatamente prorogati dal Committente a suo insindacabile giudizio, dietro motivata richiesta scritta dell'Appaltatore, come previsto all'articolo 26 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP.

19/04/2000 n° 145. Se il progredire dei lavori, per negligenza dell'Appaltatore, non fosse tale da assicurarne, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, il compimento nei tempi fissati, il Committente, senza ricorrere a provvedimenti giudiziari e dopo semplice ingiunzione rimasta senza effetto, sarà in diritto di occupare il cantiere e di eseguire o di far eseguire da altra impresa le opere, o parte di esse, a spese dell'Appaltatore.

Ritardi sensibili nell'esecuzione delle opere, sempre che non siano imputabili unicamente a forza maggiore, potranno portare come conseguenza, ad esclusivo giudizio del Committente, alla risoluzione del contratto, senza diritto dell'Appaltatore ad alcuno speciale compenso.

ART. 17 –PAGAMENTI – CONTO FINALE

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito come derivante dall'offerta (e quindi al netto degli oneri della sicurezza) e al netto delle prescritte ritenute raggiunga euro **50.000,00(cinquantamila)**.

Congiuntamente alla liquidazione di ciascuno stato di avanzamento nell'importo sopra indicato sarà liquidato lo stato di avanzamento relativo agli oneri di sicurezza determinato, in via forfetaria ed indipendentemente dalla categoria dei lavori eseguiti, secondo la

seguinte formula:

$$AS = A*B/C$$

Dove

AS = stato d'avanzamento degli oneri di sicurezza;

A = oneri di sicurezza complessivamente stanziati dall'Amministrazione per l'esecuzione dei lavori;

B = Stato di avanzamento lavori al netto degli oneri di sicurezza;

C = importo contrattuale al netto degli oneri di sicurezza e degli oneri fiscali.

La liquidazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza è subordinata all'accertamento da parte del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dell'effettiva attuazione da parte dell'impresa appaltatrice delle misure di sicurezza previste: l'accertamento è provato mediante sottoscrizione dello stato di avanzamento nel registro di contabilità da parte del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. (1)

I pagamenti saranno disposti sino al raggiungimento del limite massimo del 95% dell'importo complessivo del contratto come risultante dagli atti di contabilità, eventualmente anche tramite l'emissione di un'ultima rata di acconto il cui certificato di pagamento verrà rilasciato successivamente all'ultimazione dei lavori.

Non verranno compresi negli stati di avanzamento i materiali approvvigionati in cantiere in attesa di essere messi in opera. (2)

A norma dell'art. 114 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. in caso di sospensione lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione.

Il pagamento della rata a saldo, comprendente le trattenute di Legge effettuate sui singoli certificati di pagamento, verrà disposto a favore dell'Impresa, dopo

l'approvazione del collaudo da parte delle competenti autorità ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 26/1993 e s.m..

I pagamenti saranno effettuati per il tramite del tesoriere comunale, secondo le modalità che l'Impresa appaltatrice indicherà in fattura, modalità che dovranno comunque essere compatibili con le vigenti disposizioni in materia di contabilità dell'Amministrazione comunale.

Il conto finale dei lavori verrà compilato entro il termine massimo di Mesi tre dalla data della regolare e completa loro ultimazione accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei Lavori.

(1) A discrezione dei singoli Servizi tecnici può essere prevista anche un'altra forma di prova dell'accertamento da parte del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, come ad esempio la trasmissione di una specifica relazione dalla quale emerga l'effettiva attuazione delle misure di sicurezza previste da parte dell'impresa appaltatrice. Rimane fermo in ogni caso per il Direttore Lavori l'obbligo disposto dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222 di procedere alla liquidazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza per ogni stato di avanzamento lavori "sentito" il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

(2) L'art. 28 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 prevede la possibilità che per determinati manufatti, il cui valore è superiore alla spesa per la posa in opera, il Capitolato speciale d'appalto stabilisca il prezzo a piè d'opera e preveda il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera in misura non superiore alla metà del prezzo previsto. Qualora si ritenga opportuno disporre in tal senso la disposizione del presente punto deve essere sostituita con la presente: "A norma dell'art. 28 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, ferme restando le disposizioni del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999 e s.m. in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, ove sia previsto un prezzo specifico per la fornitura a piè d'opera di tali manufatti, si procederà al loro accreditamento in contabilità anche prima della messa in opera in misura non superiore alla metà del prezzo suddetto. Non verranno compresi negli stati di avanzamento gli ulteriori materiali approvvigionati in cantiere in attesa di essere messi in opera. Rimane ferma l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 28,

comma 3, del Capitolato Generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.”

ART. 18 -ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dal Capitolato generale di cui all'art. 5, del d.lgs. 163/06 e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

- 1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico
- 2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
- 3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore. Per l'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
- 4) L'eventuale redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto ai rispettivo Ordine professionale. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
- 5) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.
- 6) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

- 7) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
 - 8) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
 - 9) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.
 - 10) La pulizia quotidiana dei luoghi di intervento e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto.
 - 11) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante.
 - 12) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/08 e dell'art. 131 della d.lgs. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni.
 - 13) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione Tecnica per conto dell'Impresa e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla Direzione dei Lavori e Sorveglianza.
 - 14) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
- L'Appaltatore si impegna inoltre a tenere presso il cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei documenti relativi al lavoro eseguito, al personale impiegato, ai materiali entrati, usciti ed utilizzati, in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e controllo da parte della Direzione Lavori.

Tutte le opere che saranno ordinate in forza del presente appalto dovranno essere date completamente ultimate e finite in ogni loro parte ed accessorio, franche di ogni spesa od indennità, in quanto nella formulazione del prezzo a corpo si è tenuto conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti relativi.

Poiché le opere oggetto dell'appalto saranno eseguite anche in prossimità di linee e cavi in tensione, l'Appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni dettate dalle leggi e norme inerenti alla sicurezza sul lavoro ed all'integrità degli impianti in esercizio per la distribuzione dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, per gli impianti di telecomunicazione e per ogni altro ente operante nella zona. Egli dovrà comunque intraprendere da parte propria ogni opportuna iniziativa circa le cautele da adottare nell'esecuzione dei lavori, così da garantire l'incolumità del personale proprio, del Committente e di terzi. Gli oneri relativi si intendono a suo esclusivo carico e sue saranno le responsabilità civili e penali.

Ancora ad esclusivo suo carico sarà il ripristino occorrente per ovviare ad eventuali danni alle opere da lui costruite, nonché a quelle provvisorie o provvisionali che potessero derivare, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, da eventi ordinari e straordinari.

Come già detto, egli dovrà infine provvedere in proprio alla rifusione dei danni comunque ed a chiunque prodotti, ivi compreso lo stesso Committente, per effetto della condotta e dell'esecuzione dei lavori, rilevando il Committente da ogni responsabilità o richiesta di risarcimento di danni da parte di terzi, siano essi privati od Enti Pubblici.

Le indennità eventualmente dovute al Committente od a terzi per danni e simili, nonché per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, verranno dettate dall'ammontare dei lavori.

Qualsiasi tassa od ammenda proveniente dall'esecuzione dei lavori sarà interamente a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere a proprie cura e spese a tutte le opere provvisorie di recinzione, protezione e segnalazione locale a riparo e difesa della zona ove effettivamente avvengono i lavori, come previsto all'articolo 5 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n°145, tali da soddisfare pienamente gli obblighi che in merito la legge e le norme di sicurezza gli impongono come costruttore compresa la collocazione di cartelli

contenenti le indicazioni previste dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore assume la responsabilità dei materiali eventualmente fornitigli dal Committente e deve perciò provvedere alla loro custodia e conservazione. Nessuna responsabilità assume per contro lo stesso Committente circa eventuali ammanchi, guasti o deterioramenti di materiali od impianti di proprietà dell'Appaltatore, in opera od a piè d'opera, anche se tali inconvenienti o danni potessero essere attribuiti a persone estranee all'impresa.

Al termine di tutti i lavori l'Appaltatore dovrà, a proprie cura e spese, rimuovere tutti gli apprestamenti di cantiere ed i materiali eventualmente depositati.

L'Appaltatore dovrà inoltre dimostrare di avere in atto, per tutta la durata dei lavori, adeguate polizze di assicurazione per responsabilità verso terzi.

Art. 19 -DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra l'Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate nel d.lgs. 163/06 e s.m.i. e dal D.P.R. 554/99 e s.m.i.. Il foro competente è quello di Catania.

ART. 20 -ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITÀ DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili. E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 133, comma 2, della legge 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni. Vale altresì quanto altro stabilito dall'art. 133, comma 3 della medesima legge.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal Regolamento in materia di LL.PP (art.136, comma 8, D.P.R. n.554/99), oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell'elenco prezzi allegato.